

Direzione: DIREZIONE

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00328 del 08/02/2022

Proposta n. 379 del 08/02/2022

Oggetto:

Lavori "Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto" nel Comune di Borbona (RI), Codice DISS_OOPP_001061_2017. CUP: C24J17000150001 CIG: 8454203504 Autorizzazione al subappalto aggiuntivo ai sensi dell'art 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Proponente:

Estensore	PRIMARINI GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Lavori "*Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto*" nel Comune di Borbona (RI), Codice DISS_OOPP_001061_2017. CUP: C24J17000150001 CIG: 8454203504

Autorizzazione al subappalto aggiuntivo ai sensi dell'art 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché

l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Ordinanze n. 37 del 08/09/2017 en. 67 del 12/09/2018 avente ad oggetto "*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*", nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" ove, nell'Allegato n. 1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuarsi nel Comune di Borbona (RI);

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 08/10/2018 con la quale il Comune di Borbona ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, per un dell'importo complessivo di € 473.082,78, di cui € 324.000,00 per lavori comprensivi di € 16.200,00 per oneri della sicurezza, pervenuta con prot.n. 616495 del 08/10/2018 e con la quale ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione n. A00333 del 06/08/2018, con la quale il Geom. Antimo Grilli, funzionario in servizio all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dei lavori di "*Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto*" nel Comune di Borbona (RI);
- con Determinazione a contrarre n. A01327 del 06/10/2020 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di "*Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto*" nel Comune di Borbona (RI) per un importo a base di gara di € 319.053,96 di cui € 312.639,83 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 6.414,13 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con Determinazione n. A00022 del 22/01/2021 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC con sede legale in Via Orvieto n. 10, Lugnano in Teverina (TR)- Codice fiscale e Partita IVA 00079440558, che ha offerto un ribasso economico del 29,51%, corrispondente all'importo contrattuale di € 220.379,82 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.414,13 e IVA;

VISTO il contratto Reg. Cron. n. 247/21 del 18/02/2021 per l'importo complessivo di € 226.793,95 IVA esclusa;

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati all'impresa, come da verbale redatto in data 23/02/2021;

VISTA la determinazione n. A00697 del 06/04/2021 con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il subappalto dei lavori di "*Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto*" nel Comune di Borbona (RI) alla Ditta Marinelli Costruzioni srl con sede in Antrodoco (RI), via del Castello 30, codice fiscale e Partita IVA 00626760573, per l'importo complessivo di € 59.735,98 di cui:

- € 41.506,55 rientranti nella categoria prevalente OS21;
- € 18.229,435 rientranti nella categoria scorporabile OG3;

VISTA la determinazione n. A02227 del 15/11/2021 con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori il Geom. Giuseppe Petrongari, in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord, in sostituzione del Geom. Bruno Chiarinelli, a seguito della messa in quiescenza di quest'ultimo;

VISTA la determinazione n. A02548 del 15/12/2021 di approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 50/2016, relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Bruno Chiarinelli, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, da € 226.793,95 a € 260.694,23 e pertanto con una variazione in aumento di € 33.900,28 con un aumento pari al 14,95 %;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 0923515 del 11/11/2021 con la quale la ditta Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC, ai sensi dell'Art. 105 del D.L.gs 50/2016, ha richiesto l'autorizzazione al subappalto aggiuntivo alla stessa Ditta Marinelli Costruzioni srl con sede in Antrodoco (RI), via del Castello 30, codice fiscale e Partita IVA 00626760573, per l'importo di € 25.456,29 di cui:

- nella categoria prevalente OS21 per un importo di € 18.636,55;
- nella categoria scorporabile OG3 per un importo di € 6.819,74;

e pertanto per l'importo complessivo, in aggiunta al subappalto iniziale, pari ad € 85.192,27;

CONSIDERATO che i lavori da subappaltare sono stati dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e che l'importo degli stessi, non supera il limite del 30% dell'importo della categoria prevalente e il 40 % della categoria scorporabile, come stabilito in sede di gara;

CONSIDERATO che con medesima nota l'Impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC ha trasmesso, tra l'altro, la seguente documentazione:

- Copia del contratto di subappalto integrativo;
- Dichiarazione rese dall'amministratore unico dell'impresa Marinelli Costruzioni srl ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione circa l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. tra l'Impresa aggiudicataria e l'Impresa Subappaltatrice;

VISTO l'art. 105, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 che prevede, per i soggetti affidatari, la possibilità di affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione appaltante purché all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parte di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

VISTO l'art. 105, comma 2 e comma 5 del D. Lgs. 50/2016 ove si prevede che [...] *l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture e che per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.*

CONSIDERATO che i lavori da subappaltare sono stati dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e che l'importo degli stessi, non supera il 30% dell'importo della categoria prevalente e il 40 % della categoria scorporabile;

VISTA la dichiarazione circa l'assenza, in capo al subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, rimessa dal RUP con nota assunta al protocollo n. 0093049 del 31/01/2022;

DATO ATTO che il subappaltatore risulta qualificato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto come si evince dalla documentazione acquisita mediante la sopra citata nota;

CONSIDERATO che la società Marinelli Costruzioni srl risulta regolarmente iscritta all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il subappalto aggiuntivo dei lavori di "*Consolidamento versante su centro abitato in località Venditto*" nel Comune di Borbona (RI) alla Ditta Marinelli Costruzioni srl con sede in Antrodoco (RI), via del Castello 30, codice fiscale e Partita IVA 00626760573, per l'importo di € 25.456,29 di cui:
 - nella categoria prevalente OS21 per un importo di € 18.636,55;
 - nella categoria scorporabile OG3 per un importo di € 6.819,74;

alle condizioni indicate nell'istanza di subappalto in premessa richiamata e nel relativo contratto trasmesso nonché alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. di comunicare la presente determinazione alla ditta Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC con sede legale in Via Orvieto n. 10, Lugnano in Teverina (TR)- Codice fiscale e Partita IVA 00079440558 e alla ditta Marinelli Costruzioni srl;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, la responsabilità per la buona esecuzione delle prestazioni rimane in capo alla ditta Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC che ne dovrà dare conto alla stazione appaltante;
4. che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge e in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
5. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Copia